



# Diritto & Fisco

IL MANUALE  
ANTI-COVID

in edicola con



www.classabbonamenti.com

Le procedure doganali dell'Accordo tra Ue e Regno Unito saranno valide per tutto il 2021

## Azzerramento dazi semplificato Sarà sufficiente l'autocertificazione dell'esportatore

DI SARA ARMELLA

**A**utocertificazione dell'esportatore italiano per fruire dell'azzeramento dei dazi, anche in assenza di una preventiva dichiarazione del fornitore: per tutto il 2021 è sufficiente per beneficiare dell'Accordo tra Unione europea e Regno Unito. Non è necessario, inoltre, che l'esportatore sia già iscritto nel sistema unionale degli esportatori registrati Rex, potendo operare anche soltanto con il proprio codice Eori. Anche sotto tale profilo, l'intesa raggiunta introduce regole fortemente semplificate, benché soltanto nella prima fase di applicazione. La novità dell'autocertificazione è prevista dal regolamento di esecuzione n. 2020/2254 adottato dalla Commissione europea lo scorso 29 dicembre 2020. Altri importanti chiarimenti sono contenuti nel nuovo testo della circolare n. 49 dell'Agenzia delle dogane, ripubblicata lo scorso 30 dicembre con il prot. 495536 e nelle relative Faq.

A differenza di quanto previsto dagli altri accordi di libero scambio, per gli esportatori italiani ed europei verso il Regno Unito, è sufficiente un'au-

Cosa cambia con la Brexit		
	Prima del 1° gennaio 2021	Dopo il 1° gennaio 2021
Prodotti extra Ue esportati da Uk verso Ue	Nessun dazio	Dazio Paese terzo
Prodotti extra Ue cambio di confezione in Uk importati in Ue	Nessun dazio	Dazio Paese terzo
Prodotti originari Uk esportati verso Ue	Nessun dazio	Nessun dazio

tocertificazione dell'origine preferenziale per fruire del dazio zero alla frontiera inglese; il testo del documento è stato pubblicato in allegato alla circolare n. 49 dell'Agenzia delle dogane. Questa deroga, di portata temporanea, tiene conto dell'oggettiva impossibilità, per le imprese, di organizzare per tempo quanto normalmente necessario per l'implementazione delle nuove regole, sottoscritte il 31 dicembre e in vigore già dal giorno successivo. Di conseguenza, si è reso necessario prevedere che, in deroga agli articoli 61 e 62 del regolamento UE n. 2015/2447, gli esportatori possono compilare, per tutto il 2021, attestazioni di origine per

le esportazioni verso il Regno Unito anche in assenza di una precedente dichiarazione del fornitore. Tale dichiarazione potrà essere emessa successivamente, non oltre il 1° gennaio 2022 e dunque con valore anche per le operazioni già eseguite. Se entro tale data l'esportatore non sarà in possesso della dichiarazione del fornitore, deve darne informazione all'importatore Uk, entro il 31 gennaio 2022.

Per gli altri accordi di libero scambio, l'agevolazione dell'esono dai dazi è riconosciuta agli esportatori che abbiano superato un preventivo esame favorevole da parte delle autorità doganali e che possano fre-

giarsi del titolo di «esportatore autorizzato» o di «esportatore registrato» nel sistema Rex. In questo caso, considerato il rischio di penalizzare le esportazioni e tenuto conto dell'assenza di un adeguato periodo di preparazione, le imprese possono autocertificare l'origine preferenziale del prodotto, anche in assenza di un preventivo via libera dell'Agenzia delle dogane.

Da ricordare che il trattamento agevolato è riconosciuto alle merci che integrino due distinti presupposti. Dal punto di vista sostanziale, è necessario che il bene rispecchi correttamente le regole di origine preferenziale stabilite dall'Accordo,

il quale individua una serie di criteri che variano da prodotto a prodotto. Dal punto di vista probatorio, è necessario che il bene esportato sia accompagnato da un'attestazione di origine preferenziale, che l'esportatore è tenuto a compilare, al fine di documentare le informazioni sul carattere originario dei materiali utilizzati nella sua fabbricazione. L'esportatore è responsabile della correttezza della dichiarazione di origine e delle informazioni in essa contenute.

L'Accordo prevede chiaramente il divieto, sia per il Regno Unito che per l'Unione europea, di applicare dazi doganali, sia all'importazione che all'esportazione (articoli 5, 6 e 10 dell'Accordo). Tale divieto, tuttavia, non rappresenta un automatico azzeramento per tutti gli scambi in import-export tra i due blocchi. Come già anticipato in queste pagine (Italia oggi del 2 gennaio 2020) l'agevolazione dell'esenzione dai dazi vale esclusivamente nei confronti di quei prodotti che possano definirsi di origine preferenziale, ossia che rispettino completamente i criteri stabiliti dall'Accordo.

—© Riproduzione riservata—